

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**  
**DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI**  
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre  
**MOT 5**

**CIRCOLARE N. A23/2000/MOT**

Prot. n. 5161/4630

Roma, 22 settembre 2000

**OGGETTO: Rilascio del duplicato della patente di guida ai connazionali residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E.**

A seguito alla circolare U.d.G. n. A10 del 20.3.2000 (1), concernente il rilascio del duplicato della patente di guida ai connazionali residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., le rappresentanze italiane all'estero hanno rappresentato talune difficoltà nell'applicazione del punto 2 della circolare citata, anche in relazione all'interpretazione delle intese bilaterali già definite, in materia di conversione di patenti di guida, che non contemplano la procedura prevista in tale paragrafo.

Pertanto, al fine di consentire ai connazionali iscritti all'A.I.R.E., residenti in uno degli Stati extracomunitari con cui l'Italia ha concluso un'intesa bilaterale, di ottenere il duplicato della patente italiana, smarrita o sottratta, senza particolari difficoltà, si ritiene di estendere anche ad essi le modalità operative descritte al punto 3 della circolare U.d.G. n. A10 (1).

Quindi per il rilascio del duplicato dalla patente di guida italiana ai connazionali iscritti all'A.I.R.E. si delineano **due ipotesi**:

1) **RICHIESTA DI UN DUPLICATO DA PARTE DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN UNO STATO DELL'UNIONE EUROPEA.**

In tal caso, il duplicato dovrà essere rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui il titolare della patente da duplicare ha fissato la residenza, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva n. 91/439/CEE.

2) **RICHIESTA DI DUPLICATO DA PARTE DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN UNO STATO EXTRACOMUNITARIO E ISCRITTO ALL'A.I.R.E.**

In questa ipotesi gli Uffici provinciali della M.C.T.C. potranno rilasciare il duplicato secondo le consuete modalità operative, apportando alla procedura le necessarie modifiche di seguito indicate:

- a) in luogo della certificazione concernente la residenza, il richiedente produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa secondo le disposizioni già impartite con la circolare D.T.T. n. 21 del 24.3.1999 (2), che attesti l'iscrizione nel Registro A.I.R.E., con l'espressa indicazione del comune italiano in cui si trova tale registro;
- b) nel caso di smarrimento o furto del documento di guida italiano all'estero, la relativa denuncia deve essere comunque presentata alle competenti autorità italiane, anche se analoga denuncia è stata già presentata alla competente autorità all'estero, come disposto dal Ministero dell'Interno, che sta esaminando le problematiche relative alla Convenzione di Schengen;
- c) per quanto concerne i dati anagrafici da indicare nella patente di guida, si indicherà nel "campo" relativo alla "RESIDENZA" il comune presso cui è tenuto il Registro A.I.R.E. in cui il titolare è iscritto, con l'indicazione della relativa sigla provinciale; in corrispondenza del "campo" riservato alla "VIA", si riporterà la seguente dicitura: "ISCRITTO A.I.R.E."

La circolare U.d.G. n. A10 del 20.3.2000 è abrogata.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
dr.ssa Anna Maria Fabretti Longo

(1) Vedasi "la motorizzazione 2000" pag. 2000/121.

(2) Vedasi "la motorizzazione 1999" pag. 99122.